

# I MATRIMONI INTERCONFENSIONALI AL TEMPO DELL'«AMORIS LÆTITIA»

CONVEGNO ECUMENICO 2019  
UFFICIO DIOCESANO PER LA PATORALE DELL'ECUMENISMO  
E DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO

PADOVA, 12 GENNAIO 2019  
TEATRO DEL SANTUARIO DI «SAN LEOPOLDO DA CASTELNUOVO»

## I MATRIMONI INTERCONFENSIONALI NELLA PLURIFORME TRADIZIONE ORTODOSSA E NELLA PRASSI CATTOLICA DI RITO ROMANO

GIANANDREA DI DONNA  
DOCENTE DI LITURGIA  
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO PADOVA

---

τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν,  
ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν

(Eph. 5, 32)

Il santo Mistero delle nozze cristiane viene visto dalla Chiesa ortodossa e dalla Chiesa cattolica come sacramento di Cristo, mentre le Chiese nate dalla Riforma non guardano alla stessa maniera questa prospettiva sacramentale, pur riconoscendo che la realtà dell'unione dell'uomo con la donna siano iscritte nella creazione e nella Rivelazione cristiana, secondo un progetto di Dio.

### I. La Chiesa ortodossa

1. La *prospettiva rituale* del matrimonio cristiano molto vicina alla Scrittura e alla tradizione ebraica.
2. La *prospettiva dogmatica* della tradizione ortodossa sul matrimonio è strettamente collegata alla prospettiva generale orientale sui sacramenti.
3. Le *discipline ortodossa* che per *economia ecclesiale* concedono le cosiddette “seconde nozze” ai vedovi e la possibilità di nuove nozze ai divorziati, indicano una deroga alla legge che predilige le nozze alla fornicazione (il principio paolino del *meglio sposarsi che ardere* di 1 Cor 7,8-9). La grande differenziazione indica grande varietà nelle prassi.
4. I *matrimoni interconfessionali* nella Chiesa ortodossa sono disapprovati a norma dei Concili di

Calcedonia (*can. 14*)<sup>1</sup> del 451 e di Laodicea 363-364 (*cann. 10 e 31*) ma anche di altri Concili ecumenici o provinciali della prassi antica tra il IV e il VI secolo<sup>2</sup>.

5. Questo ha fondamento nella prospettiva anche dei Padri<sup>3</sup>, per i quali esiste una proibizione a difesa della fede, ma mai in maniera assoluta.

## II. La Chiesa protestante

1. La riflessione di Lutero sui sacramenti e di quella dei successivi Riformatori si pone in un'ottica diversa: il matrimonio infatti, pur appartenendo al disegno della creazione da parte di Dio, non è stato da Cristo istituito come segno necessario per la grazia della salvezza, né Cristo ha mai legato al matrimonio una promessa; per Lutero la Chiesa cattolica attribuisce al matrimonio un valore sacramentale e vede tale fondamento in *Ef 5*. Invece, per Lutero, quel termine (*mysterion sacramentum Eph 5,32*) descrive solo la relazione tra Cristo e la Chiesa ma non quello tra uomo e donna. Resta vero che il comando di Dio di crescere e moltiplicarsi (*Gen 1,28*) non può essere disatteso: esso spinge i cristiani a santificare se stessi per mezzo di questa via di obbedienza al Creatore.
2. Anche nella teologia di Lutero cioè il matrimonio non è riconducibile al semplice patto-contratto tra l'uomo e la donna, ma un mezzo di santificazione con cui orientare il disordine sessuale verso un amore più autentico e fecondo: i figli ricevono la vita fisica, spirituale e religiosa.
3. Questo porta Lutero a ritenere utile la benedizione divina su tale istituzione; così possiamo dire

---

<sup>1</sup> Chi appartiene all'ordine sacerdotale non può unirsi in matrimonio con eretici. Poiché in alcune province è permesso ai lettori e ai cantori di sposarsi, questo santo sinodo ha deciso che non sia lecito ad alcuno di loro prendere in moglie una donna eretica. Coloro che avessero già avuto figli da tali nozze, se hanno già battezzato i loro figli presso gli eretici, devono introdurli alla comunione della chiesa cattolica; se non sono stati ancora battezzati, non possono battezzarli presso gli eretici; e neppure permettere che si uniscano in matrimonio con un eretico, con un giudeo, o con un gentile, se la persona che si unisce a colui che è ortodosso non dichiara di convertirsi alla vera fede. Se qualcuno trasgredirà la prescrizione di questo santo concilio, venga assoggettato alle sanzioni ecclesiastiche.

<sup>2</sup> La legislazione ecclesiastica più antica è contenuta nei canoni 15 e 16 del concilio di Elvira (306), che sancivano una scomunica di cinque anni per quei genitori che violavano l'interdizione di far sposare i propri figli con pagani eretici o ebrei. Poi, contro le unioni tra cristiani e pagani eretici o ebrei, a distanza di pochi decenni si pronunciarono vari collegi episcopali. In particolare il canone 11 del concilio di Arles (314) decise che dovessero essere punite con la scomunica le ragazze cristiane che sposavano dei pagani. I canoni 10 e 31 del concilio di Laodicea del 343, il canone 12 del concilio di Ippona del 393 e il canone 21 del concilio di Cartagine del 419 proibirono i matrimoni tra cristiani ed eretici, per cui un eretico poteva sposarsi solo se prometteva di convertirsi al cristianesimo. E ancora il canone 14 del concilio di Calcedonia (451) stabiliva che i lettori e i cantori non potevano sposarsi con delle eretiche, e a proposito dei matrimoni già contratti, decideva che i figli nati dall'unione di un cristiano e un'eretica dovevano ricevere il battesimo nella Chiesa e far parte comunque della comunità religiosa. Infine il can 13 del Concilio di Orléans del 533-541 proibì i matrimoni tra cristiani ed ebrei. Dunque tra IV e VI secolo l'autorità ecclesiastica vieta i matrimoni misti, senza però sancirne la nullità. Solo nel 691 il canone 72 del concilio di Trullo, prendendo in considerazione le unioni tra ortodossi ed eretici, introdusse esplicitamente l'impedimento dirimente sia di "matrimoni misti" che di "disparità di culto". Per cui solo a quel punto tali unioni cominciarono a essere considerate nulle.

<sup>3</sup> Nella patristica classica furono teorizzati i *tria bona*: la fedeltà reciproca (*fides*), l'indissolubilità (*sacramentum*) e la prole (*proles*), per cui l'atto sessuale è *concupitus utilis*, diretto alla *generatio proles*, e anche *concupitus inseparabilis*, solo con il proprio coniuge (cfr. Agostino, *De nuptiis* 11; Idem, *De bono coniugali* 24,32). I Padri hanno riflettuto anche sugli impedimenti e sul caso della disparità di culto. In oriente già nel II secolo Ignazio di Antiochia si pronunciò contro i matrimoni misti (cfr. Epistola ad Polycarpum 5,2), ma nel secolo successivo con Origene che considerava vero matrimonio solo quello tra cristiani, sulla base di 1 Cor. 7,12-16 non condanna completamente i matrimoni misti (cfr. cfr. XXXV in 1 Cor. 7,8-12). In occidente, a partire dal III secolo, Tertulliano non ammette che un cristiano sposi una persona che non è cristiana (cfr. *Ad uxorem* II,2; *De corona* 13), e ritiene queste unioni *stupra*, invitando le vedove che avessero voluto sposarsi a seguire l'insegnamento di 1 Cor. 7,12-16, e a farlo solamente con un uomo cristiano. Cipriano sancisce che *matrimonium cum gentilibus non iungendum* (*Ad Quirinum* III, 62), eguagliando i matrimoni misti ai peccati carnali. Nel IV secolo Ambrogio, parla della necessità del sacramento del battesimo per entrambi gli sposi (cfr. *De Abraham* I,9, n. 84) e ritiene i matrimoni misti come non veri, in quanto profanazioni del corpo della Chiesa (cfr. Ep. 62 ad *Vigilium*). Girolamo nell'*Adversus Iovinianum* vieta di sposare un pagano in base al *tantum in Domino* paolino (*Adversus Iovinianum* libri duo, lib. 1, n 10). Agostino sostiene che i matrimoni misti non sono proibiti nel Nuovo Testamento e non si possono qualificare come viziosi (cfr. *De fide et operibus*, 21). Questo ci dice che nelle situazioni concrete nelle quali la Chiesa si trovava, i canoni conciliari non sempre furono ritenuti inderogabili.

che Lutero ancora necessita di una *liturgia delle nozze* che era molto vicina a quella cattolica del tempo. Molto simili sono le posizioni di Calvino che esalta l'unione dell'uomo e della donna come immagine divina dell'*una caro*.

### III. Chiesa cattolica

1. La questione dei matrimoni interconfessionali può essere analizzata secondo la sola *prospettiva dogmatica* oppure secondo una prospettiva che unisca quella dogmatica a quella liturgica, secondo quell'antico adagio *lex orandi statuat lex credendi*.
2. La questione dei matrimoni interconfessionali si è fatta molto urgente per la ragione della grande "mobilità" spaziale e culturale dell'uomo contemporaneo. La definizione "matrimoni interconfessionali" per sé restringe la questione solo ai matrimoni tra battezzati (delle diverse Chiese cattolica, ortodossa e riformata). Secondo una prospettiva teologica (specie della Chiesa ortodossa) questa considerazione del matrimonio come sacramento tra battezzati è assolutamente coerente. La sfida che però viene dalla società contemporanea allarga la prospettiva anche alla possibilità di matrimoni tra cristiani (battezzati) e persone non cristiane o di nessuna religione. L'espressione "matrimoni misti"<sup>4</sup> viene usata infatti dalla Chiesa Cattolica anche in questo senso.
3. La *tradizione liturgica* attuale dalla Chiesa cattolica dopo il Rituale Romano del 1975 e ancor più quello del 2004, basa il rito del Matrimonio su una *relazione molto forte e stretta* tra Matrimonio ed Eucaristia, mostrando come nel santo mistero dell'Eucaristia ci viene donata la Pasqua di passione, morte e risurrezione di Cristo, piena rivelazione dell'amore tra Dio e il suo popolo, descritto dell'immagine biblica<sup>5</sup> (e patristica) della nozze tra Cristo e la Chiesa, consumate dallo sposo divino sul talamo della Croce. Questo mostra il vero rapporto uomo-donna, trasfigurato dall'ordine sacramentale: si tratta della nota visione paolina del *mistero grande dell'amore*: "questo mistero (il rapporto uomo-donna) è grande: lo dico (ponendolo) in relazione a Cristo e alla Chiesa" (cfr. Ef 5, 32). Le nozze mistiche di Cristo con la Chiesa non sono solo un'*analogia* ma divengono un dono di grazia fatto agli sposi. Essi, in virtù del sacramento nuziale, diventano capaci di "essere sposi" secondo la qualità dell'amore di Cristo per la Chiesa. Questo *Rito del Matrimonio nella celebrazione eucaristica* è fortemente proposto dalla Chiesa cattolica per i suoi figli e non esclude a priori che questa liturgia sia utilizzabile anche nel caso di matrimonio di un cattolico con un battezzato delle altre Chiese cristiane che riconoscono la sacramentalità dell'Eucaristia, come la Chiesa ortodossa. La Chiesa cattolica propone, però, anche una seconda forma: il *Rito del*

---

<sup>4</sup> A. Matrimoni che vengono celebrati *tra un uomo e una donna validamente battezzati l'uno nella Chiesa Cattolica e l'altro nella Chiesa Ortodossa, in una Chiesa Antico Orientale o in una Chiesa nata dalla Riforma* (di tradizione classica o di nuova tradizione). La Chiesa Cattolica ritiene che questi matrimoni siano un sacramento di Cristo, proprio in ragione del fatto che un sacramento può avvenire solo tra persone battezzate. B. Matrimoni che vengono celebrati *tra un uomo e una donna di cui uno sia battezzato nella stessa Chiesa Cattolica e l'altro (l'altra) sia catecumeno o non cristiano*, appartenga cioè a un'altra religione non cristiana, o sia ateo. La Chiesa Cattolica ritiene che anche questo genere di Matrimonio sia possibile, anche se da celebrarsi solo con dispensa del Vescovo. Questo caso, mancando il Battesimo di una delle due parti, non è considerato un sacramento dalla Chiesa Cattolica. Ciononostante il patto (unico, indissolubile e fecondo) è considerato una possibilità data a due persone che si amano di vivere insieme in modo che: il cattolico possa comunque unirsi alla persona non battezzata davanti a Cristo, diremmo secondo la logica dell'amore cristiano; la persona non battezzata invece (condividendo e scegliendo liberamente i valori di un amore coniugale unico, indissolubile e fecondo) permetta alla persona che ama e questo per amore suo di vivere l'unione matrimoniale con lui (lei) secondo la legge di Cristo. La dimensione non sacramentale di questo patto indissolubile non impedisce al cattolico, cioè, di vivere cristianamente la sua unione con un coniuge non cristiano.

<sup>5</sup> Osea: *significato dell'assenza*; Isaia (43, 14-21; 50, 1; 54, 1-10; 62, 4-5): *la delusione dello sposo*; Geremia (2, 1-7; 3; 31, 22; 51, 5): *la nostalgia dell'amore fedele*; secondo e terzo Isaia: *il ritorno della sposa e la gioia dello sposo*; Ezechiele 16, 23; Sinottici (Mt 22, 2-3; 25, 1-2): *la gioia per la presenza dello sposo, il banchetto per le nozze del figlio, l'attesa dello sposo*; Giovanni (3, 28-29): *la gioia alla voce dello sposo, le nozze di Cana, la ricerca e l'incontro dello sposo*; Paolo: *vi ho promessi ad un unico sposo, questo mistero è grande* (Ef 5, 25-33); Apocalisse (21, 2; 29, 7): *la sposa dell'Agnello, gli invitati alle nozze dell'Agnello, la visione della sposa che discende dal cielo*.

*Matrimonio nella celebrazione della Parola di Dio*, quest'ultima secondo una duplice possibilità: la prima tra cristiani battezzati di Chiese separate, la seconda tra una parte cristiana e l'altra catecumena o non battezzata. Questo modello liturgico risente di rilevanti motivazioni pastorali (poi espresse anche con alcune accentuazioni rituali): da una parte è forte la consapevolezza che i sacramenti (il Matrimonio) presuppongono la fede<sup>6</sup> (*sacramenta fidei*); dall'altra parte vediamo come – soprattutto tra le nuove generazioni – per un numero sempre più crescente di coppie di futuri sposi, Cristo, la fede e la Chiesa non sono al centro della loro vita ma si pongono solo al suo orizzonte. Sempre più i battezzati orientati al Matrimonio sono secolarizzati e lontani dal disegno di Cristo. Il Rituale del 2004 denuncia infatti, nel contesto italiano (dovremmo dire europeo), il “*caso di coppie che, pur non avendo maturato un chiaro orientamento cristiano e non vivendo una piena appartenenza alla Chiesa, desiderano la celebrazione religiosa del Matrimonio essendo battezzati e non rifiutando esplicitamente la fede*”<sup>7</sup>. Questa nuova forma rituale potrebbe aiutare a intraprendere strade nuove per celebrare i matrimoni tra cattolici e ortodossi o tra cattolici e protestanti, non dovendo così affrontare la questione della comunione eucaristica tra membri di Chiese separate. Questa celebrazione pone al vertice simbolico una *traditio Sacrae Scripturae* (consegna della Sacra Scrittura) ritualizzata<sup>8</sup> anziché la *Communio eucharistica*: questa consegna non va intesa come un specie di “regalo”, bensì come *viatico nel cammino* nel loro nuovo stato di vita insieme e come *simbolo* della loro ricerca-ascolto di Dio; l'intento del rito è quello di generare l'inizio di una relazione nuova con la Parola di Dio che accompagna, interpella e converte l'uomo.

---

<sup>6</sup> Cfr. CONCILIO VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, n. 59.

<sup>7</sup> RM 2004, *Praenotanda* 7, p. 12.

<sup>8</sup> Il RM 2004, al n. 142 prevede la: “Consegna della Bibbia. *Qualora non sia stata distribuita la santa comunione* [questa si distribuirebbe solo nel caso di un Matrimonio celebrato da un diacono, in assenza di un sacerdote, e per questo necessariamente con il modello rituale “nella celebrazione della Parola” anche per le coppie che hanno una buona situazione di fede; non si tratta cioè di una contraddizione rispetto alle ragioni pastorali che inducono a celebrare in alcuni casi “nella celebrazione della Parola” di cui sopra n.d.r.] *e il sacerdote (o il diacono) lo ritenga opportuno, viene consegnata la Bibbia agli sposi. Il sacerdote (o il diacono) prende il volume della Bibbia e lo consegna nelle mani degli sposi dicendo: RICEVETE LA PAROLA DI DIO. RISUONI NELLA VOSTRA CASA, RISCALDI IL VOSTRO CUORE, SIA LUCE AI VOSTRI PASSI. LA SUA FORZA CUSTODISCA IL VOSTRO AMORE NELLA FEDELTA' E VI ACCOMPAGNI NEL CAMMINO INCONTRO AL SIGNORE.* Resta vero che questa modalità celebrativa avrebbe potuto avere un respiro più ampio e esplicito.